

# **DECISIONE N° 2 s.s. 2021/2022**

Il Tribunale Federale composto dai signori:

Avv. Enzo Paolini

Presidente

Avv. Marco Lupo

Componente

Avv. Andrea Rossi

Componente

Riunito nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno 16.11.2021, con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, ha esaminato il procedimento n. 02/2021- 2022, scaturito a seguito di rinvio a giudizio del procuratore federale ricevuto in data 17.09.2021 nei confronti di:

- Ragone Daniele
- Soc. Amatori Parma Rugby Club Asd
- 1) <u>Sig. Daniele Ragone (tessera n. 38625) Presidente dell'Amatori Parma Rugby ASD per:</u>
- Violazione dell'art. 20 commi 1 e 5 del Regolamento di Giustizia F.I.R., "i tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale", per aver convocato, in qualità di Presidente della predetta ASD, per il giorno 15.5.2020 l'assemblea dei soci non inviando lettera di convocazione, né fornendo prova dell'avvenuta consegna al socio sig. Bandini, e comunque senza congruo preavviso;

con le circostanze aggravanti di cui all'art. 10 co 1 lett. a), b) e c) del Regolamento di Giustizia F.I.R. per aver commesso i fatti di cui sopra con abuso dei poteri e violazione dei doveri derivanti dalle funzioni proprie della carica di Presidente, per aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali arrecando danni all'organizzazione e per l'aver agito per motivi futili.



Fatto avvenuto a Parma – Reggio Emilia in data 15.6.2020

- Violazione dell'art 20 commi 1 e 5 del Regolamento di Giustizia F.I.R., " i tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale", per aver convocato, in qualità di Presidente della predetta ASD, per il giorno 15.5.2020 l'assemblea dei soci senza preventivamente depositare bilancio consuntivo 2019 e relazione del Presidente.

Con le circostanze aggravanti di cui all'art. 10 co 1 lett. a), b) e c) del Regolamento di Giustizia F.I.R. per aver commesso i fatti di cui sopra con abuso dei poteri e violazione dei doveri derivanti dalle funzioni proprie della carica di Presidente, per aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali arrecando danni all'organizzazione e per l'aver agito per motivi futili.

Fatto avvenuto a Parma – Reggio Emilia in data 15.6.2020.

## 2) Soc. Amatori Parma Rugby Club Asd

Per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 20, n.6, del Regolamento di Giustizia F.I.R. "i soggetti affiliati sono considerati oggettivamente responsabili, nei casi espressamente previsti, dell'operato dei loro dirigenti, giocatori, tecnici e collaboratori, nonché dei comportamenti dei propri sostenitori su proprio campo, su quello avversario e su quello neutro", per il comportamento del suo tesserato il Presidente Daniele Rangone.

\*\*\*

Con atto di incolpazione il tesserato Sig. Ragone, Presidente dell'ASD Amatori Parma Rugby, veniva deferito dalla Procura FIR dinnanzi al Tribunale Federale per rispondere delle violazioni previste dall'art. 20 del Regolamento di Giustizia FIR; per aver posto in essere condotte che violano i principi di lealtà, correttezza e probità imposti a tutti i tesserati nonché alle associazioni sportive affiliate;



### TRIBUNALE FEDERALE

Ragone è ritenuto responsabile di aver convocato l'assemblea dei soci dell'Associazione Amatori Parma Rugby senza inviare la dovuta lettera di convocazione ai soci stessi e senza congruo preavviso; in particolare, senza fornire la prova dell'avvenuta consegna dell'invio al socio Bandini, il quale, subito dopo, si è dimesso e ha denunciato il fatto con un esposto alla Procura federale.

Le condotte imputate al Sig. Ragone sono riferibili all'attività sportiva e/o federale perché avvenute in circostanze che investono direttamente la rappresentanza e la gestione della stessa associazione affiliata.

I principi di lealtà, correttezza e probità violati dal Sig. Ragone sono previsti dall'ordinamento sportivo e sono riferiti a tutte le associazioni affiliate nonché ai loro rappresentanti.

È un dovere di tutti i tesserati, in particolare quelli che ricoprono cariche sociali, comportarsi secondo i suddetti principi.

È indubbio che i principi espressi dall'art. 20 del Regolamento di Giustizia FIR siano riferiti anche alle condotte riguardanti la gestione dell'associazione sportiva e dell'assemblea dei soci, poiché le stesse associazioni sono state affiliate nell'ordinamento sportivo e operano in tale ambito.

Nel momento in cui le ASD vengono affiliate alla Federazione fanno parte dell'ordinamento sportivo e pertanto le attività statuarie del presidente, il rapporto tra associazione e soci, tra soci e consiglio di amministrazione, la gestione stessa dell'associazione devono necessariamente rientrare nella sfera sportiva e/o federale.

Il rispetto dei principi previsti dall'art. 20 RdG FIR sono alla base del riconoscimento stesso, della gestione delle assemblee e dell'associazione.



Appare evidente che il Sig. Ragone ha violato gli statuti che pongono le regole a base del riconoscimento CONI e Federale dove il rispetto di tali norme è il presupposto necessario per fare parte dell'ordinamento sportivo.

Le condotte attuate, nel prendere decisioni in totale autonomia, hanno determinato un irregolare funzionamento dell'associazione sportiva, violando il principio che è alla base dell'affiliazione stessa.

L'episodio più significativo di queste condotte, risultante dagli atti, è stato la convocazione del Sig. Bandini, socio denunciante e dimissionario, senza un congruo preavviso, con un termine ristrettissimo tra l'invio della Pec e la convocazione del consiglio direttivo, non tenendo conto delle sue esigenze e disinteressandosi di sapere se la convocazione fosse stata almeno ricevuta e letta.

Tale condotta è aggravata dal fatto che all'ordine del giorno della suddetta riunione vi erano decisioni inerenti proprio il socio Bandini.

Agendo in questo modo, risulta evidente, che il Presidente Ragone non abbia dato la possibilità al convocato di organizzarsi per intervenire e difendersi.

Da qui discende la violazione delle norme di comportamento tipiche dell'ordinamento sportivo, quali la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che oltre ad essere previste e punite dall'art. 20 del Regolamento di Giustizia FIR, incidono sui valori cardine propri del mondo dello sport e pertanto tutti i tesserati dovrebbero conformare la loro attività su tali principi.

Peraltro, l'odierno incolpato pur avvisato formalmente dalla Procura federale ha fornito spiegazioni e ha ignorato totalmente la comunicazione.



Le spiegazioni richieste erano assolutamente necessarie poiché senza le stesse quanto dichiarato nel verbale assembleare della ASD Amatori Parma risulterebbe falso.

Difatti la dichiarazione contenuta nel verbale ovvero: constatata la regolare costituzione dichiara validamente costituita l'assemblea......" risulta non corrispondente al vero, perché al socio Bandini non è pervenuta la convocazione dell'assemblea, né è stata fornita la prova, da parte di Ragone, della notifica o avviso della convocazione dei soci.

Ne discende che:

- dal verbale assembleare non risulta chi abbia validamente partecipato;
- l'assemblea stessa appare non regolarmente costituita e validamente convocata;
- il bilancio approvato non risulta essere stato depositato presso la sede sociale o posto all'attenzione dei soci

Appare inoltre chiaro come non essendo stata convocata validamente l'assemblea, il sig. Bandini e gli altri associati non abbiano potuto valutare il bilancio con l'effetto che è venuta a mancare qualsiasi discussione informata sul punto.

Anche questi comportamenti investono direttamente le condotte previste e sanzionate dall'Art. 20 del RdG FIR.

Ne discende che il Presidente Ragone ha svolto funzioni in ambito sociale, in totale autonomia, senza garantire quella collegialità dell'organo amministrativo ed esecutivo prevista sia dall'atto costitutivo e dallo statuto, sia dalla Federazione e dalla normativa CONI.



### TRIBUNALE FEDERALE

Tutti i comportamenti menzionati sono aggravati dalla consapevolezza che l'incolpato aveva, nell'attuare condotte che andavano a incidere sui principi previsti e sanzionati dall'art. 20 del regolamento di Giustizia FIR. Egli in qualunque momento, poteva attivarsi per rimediare a tali violazioni, eppure non risulta l'abbia fatto.

Per quanto riguarda, infine, la società "Amatori Parma Rugby Club ASD", essa è ritenuta oggettivamente responsabile ai sensi dell'art.1 n.4 del Regolamento di Giustizia FIR che prevede che:" i soggetti affiliati sono considerati oggettivamente responsabili, nei casi espressamente previsti, dell'operato dei loro dirigenti, giocatori, tecnici e collaboratori, nonché dei comportamenti dei propri sostenitori sul proprio campo, su quello avversario e su quello neutro".

In conclusione:

- tenuto conto delle modalità delle condotte e della gravità dei fatti;
- che gli stessi fatti commessi in un contesto temporale o spaziale unitario e circoscritto, sono stati commessi in continuazione;
- che non sussistono cause di esclusione della punibilità;
- che concorrono le circostanze aggravanti contestate;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale definitivamente pronunciando:

### dichiara

- Daniele Ragone responsabile delle condotte a lui ascritte;
- Amatori Parma Rugby ASD oggettivamente responsabile per la condotta del tesserato Daniele Ragone;



#### Condanna

- Daniele Ragone alla sanzione di mesi 4 di interdizione aumentata di mesi 1 per le contestate aggravanti per una sanzione complessiva di 5 mesi di interdizione, per violazione dell'art. 20 commi 1 e 5 con le circostanze aggravanti di cui all'art. 10 co 1 lett. a), b), c);
- Amatori Parma Rugby ASD alla sanzione pecuniaria di € 25,00 ai sensi dell'art.
  20 n.6;

Cosi deciso nella riunione del 16 novembre 2021

Mark College

Tribunale Federale

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

13/12/2021

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

**PUBBLICATA** 

11 16/12/2021